conto del numero dei giudici in servizio e della rilevante produttività registrata in alcune – in particolare Basilicata, Lombardia con una media di 74 sentenze pro-capite nella prima e di 88 nella seconda, considerati i componenti (presidente di commissione, presidenti di sezione, vice presidenti e giudici) presenti al 31.12.2001 -, in uno/due anni, con la conseguenza che le impugnazioni potranno essere decise nello stesso anno nel quale saranno proposte.

Per l'apprezzabile produttività vanno anche segnalate le commissioni della Campania con una media di 87 sentenze pro-capite, dell'Abruzzo con una media di 56 e dell'Emilia Romagna con una media di 52.

Le medie inferiori che si registrano in altre commissioni trovano giustificazione in alcuni casi nel diminuito numero delle pendenze, mentre in altri (Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia) nei problemi relativi all'attivazione delle sezioni staccate e, in particolare, per quanto riguarda la commissione della Puglia, alla realizzazione della sede della commissione. Va, comunque, dato atto che la media pro-capite registrata nelle commissioni della Sicilia e della Sardegna, nonostante le segnalate difficoltà, è stata rispettivamente di 43 e 45 sentenze pro-capite.

2.3. L'analisi dei dati relativi alle commissioni tributarie provinciali evidenzia, come segnalato con le precedenti relazioni, una situazione ancor più disomogenea, anzi grandemente differenziata da commissione a commissione.

A fronte di moltissime commissioni che registrano una pendenza al 31.12.2001, che, se non può definirsi fisiologica, consente, comunque, una ragionevole previsione di eliminazione dell'arretrato in un tempo da uno a tre anni, in base all'attuale pendenza e alla produttività registrata nella commissione considerata, a meno che le nuove competenze non determinino un incremento

esponenziale delle sopravvenienze che, allo stato, comunque, non sembra prevedibile, quantomeno in tutte le commissioni.

Permangono, invece, rilevanti pendenze in alcune commissioni (Cosenza, Napoli, Bologna, Frosinone, Latina, Roma, Genova, Bari, Foggia, Taranto, Catania, Messina, Palermo, Varese, Lucca, Vicenza) dovute, essenzialmente, al notevole numero di procedimenti pendenti alla data del 1° aprile 1996 e a consistenti sopravvenienze. Tale valutazione è confermata dal notevole numero di decisioni pro-capite che si registrano nelle stesse commissioni: Cosenza 90, Napoli 188, Bologna 267, Frosinone 147, Latina 222, Roma 155, Genova 147, Bari 136, Foggia 286, Taranto 179, Catania 239, Messina 196, Palermo 116, Varese 104, Lucca 104, Vicenza 277.

Se anche altre commissioni (ad esempio la provinciale di Caserta con una media di 277) fanno registrare analoghe medie, particolare menzione merita la produttività della commissione provinciale di Cagliari con una media di 379 che conferma l'alto rendimento registrato nel precedente anno.

Per una corretta valutazione del lavoro svolto dalle commissioni tributarie provinciali, si deve tener conto dell'impegno che comporta la valutazione e la decisione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. 546/92 - nell'anno 2001, sono state 56.560 – che, molte volte, richiede uno studio anche maggiore di quello occorrente per la decisione di merito.

2.4. Per quanto concerne il contenuto delle decisioni adottate la percentuale di soccombenza dell'Amministrazione, in base a quanto riferito nelle citate relazioni dai presidenti delle commissioni, è risultata del 41% in primo grado e del 47% in secondo grado. Gli stessi presidenti, per quanto concerne le commissioni provinciali, segnalano ancora l'insufficiente motivazione degli atti impugnati ed un'attività di difesa dell'Amministrazione non sempre adeguata, senza

considerare che ad alcune discussioni in pubblica udienza l'Amministrazione non risulta presente; per quanto concerne le commissioni Regionali, si evidenzia non solo quanto già indicato dai presidenti delle commissioni provinciali, ma si conferma la prassi – già segnalata negli anni precedenti – seguita da alcuni Uffici finanziari di proporre impugnazione anche nei casi in cui la decisione è conforme alla prevalente, se non unanime, giurisprudenza.

La percentuale di accoglimento delle istanze di sospensiva risulta di poco superiore al 43% .

La percentuale degli appelli proposti avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali risulta di poco superiore al 13% - negli anni 2000 e 2001 sono stati proposti 129. 318 appelli a fronte di 940.493 decisioni di primo grado – che conferma un dato già segnalato con la precedente relazione e significativo della qualità delle decisioni.

Il giudizio largamente positivo del modo in cui la giurisdizione tributaria viene esercitata è fondato non solo sui tempi del processo - in gran parte delle commissioni in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata – ma anche sulla qualità delle decisioni, per la maggior parte non impugnate, ritenute giuste da entrambi le parti.

Anche l'Amministrazione, infatti – a prescindere dalla citata prassi di alcuni uffici -, in non pochi casi ritiene di adeguarsi alla decisione di primo grado, se si considera la richiamata percentuale di soccombenza del 41%, anche se va precisato che nel complessivo dato sono state considerate anche le decisioni di soccombenza solo parziale dell'Amministrazione.

2.5. Se l'impegno e la professionalità dei giudici tributari e del personale delle segreterie ha consentito l'espletamento di un'attività giurisdizionale tributaria complessivamente più che apprezzabile, non va sottaciuto che una migliore organizzazione di alcune commissioni, una generale consapevolezza del ruolo da parte di tutti i giudici tributari e una maggiore disponibilità di tutto il personale delle segreterie potrebbe assicurare il raggiungimento di più rilevanti risultati.

Non vi è dubbio, infatti, che permangono modelli organizzativi- nonostante le risoluzioni del Consiglio sui criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché per la ripartizione dei ricorsi – basati su eccessive enfatizzazioni di alcuni servizi o su particolari attenzioni ad una o più sezioni; che presidenti e vice presidenti di diverse commissioni risultano relatori ed estensori di molte decisioni, mentre in altre redigono poche sentenze ed in alcune non ne redigono affatto; che alcuni giudici potrebbero espletare un maggior lavoro come è dimostrato dal raffronto delle medie di produttività pro-capite innanzi citate; che, a fronte di gran parte del personale delle segreterie, disposto a prestare ore di lavoro straordinario, spesso non retribuito, o a consentire la trattazione di più ricorsi per udienze, vi è chi si oppone alla trattazione di un numero di ricorsi superiore a quello risultante da accordi sindacali, per la verità diversi a seconda della Regione e, a volte, anche tra commissioni della stessa Regione, o ha frapposto ostacoli alla celebrazione dell'udienza del giudice singolo in aggiunta alle previste udienze collegiali.

3. Le sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali.

3.1. Con l'attivazione, nel mese di giugno 2002, della sezione staccata di Salerno, tutte le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali sono funzionanti ed assicurano un migliore accesso alla giustizia, con riduzione dei costi e risparmi di tempo per il cittadino contribuente e per la stessa Amministrazione.

Il percorso amministrativo per raggiungere tale risultato – dopo oltre tre anni dall'entrata in vigore dell'art. 35 della legge 18.2.1999, n. 28 con il quale è stato introdotto il comma I bis dell'art. 1 del D.Lgs. 545/92 che prevede l'istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali è stato difficile e complesso e l'attivazione di tutte le sezioni si deve all'impegno dei presidenti delle commissioni tributarie regionali, in qualche caso anche dei presidenti delle commissioni tributarie provinciali, dei direttori delle segreterie, ad attività dell'Ufficio Amministrazione Risorse del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché ad alcune soluzioni individuate dal Consiglio di Presidenza.

3.2. Le relazioni dei presidenti delle commissioni tributarie regionali della Sicilia, della Puglia e della Toscana evidenziano, però, necessari interventi che il Consiglio condivide.

Per quanto concerne la Sicilia, si propone l'istituzione di sezioni presso la sezione staccata di Catania oltre le quattro previste, in ragione della pendenza e della sopravvenienza dei procedimenti e del raffronto con i dati della sede di Palermo e delle sezioni staccate.

Infatti, le pendenze esistenti al 31.12.2001 presso la sezione staccata di Catania erano 4.846 a fronte di 3.588 procedimenti pendenti presso la sede di Palermo e di pendenze inferiori presso le altre sezioni staccate.

Nel primo trimestre 2002 i procedimenti sopravvenuti risultano 495 presso la sezione staccata di Catania a fronte di 316 presso la sede di Palermo e di numeri inferiori presso le altre sezioni staccate.

Considerato che presso la commissione di Palermo risultano funzionanti 17 sezioni, senza contare quelle congelate, mentre presso la sezione staccata di Catania risultano istituite quattro sezioni occorre che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, siano ridotte le prime a quindici ed aumentate le seconde a sei.

Così, per quanto concerne la situazione della commissione tributaria regionale della Puglia si profila l'opportunità di una modifica dell'attuale situazione che prevede 29 sezioni (di cui tre congelate) presso la sede di Bari e tre sezioni presso la sede staccata di Lecce.

Le pendenze esistenti al 31.12.2001, presso la sezione staccata di Lecce erano 9.400 a fronte di 18.929 procedimenti pendenti presso la sede di Bari e di pendenze inferiori presso le altre sezioni staccate (Foggia e Taranto).

Nel primo trimestre 2002, i procedimenti sopravvenuti risultano 382 presso la sezione staccata di Lecce a fronte di 917 presso la sede di Bari e di numeri inferiori presso le altre sezioni staccate.

Considerato che a Bari, come sopra indicato, vi sono 26 sezioni funzionanti e tre congelate mentre nella sezione staccata di Lecce sono in funzione solo tre sezioni, è evidente la sproporzione nella suddivisione del lavoro sicché occorre che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, siano ridotte le prime a ventisette ed aumentate le seconde a cinque.

Il Consiglio, valutate le situazioni sopra rappresentate, solleciterà l'adozione del decreto interministeriale, con il contestuale ampliamento della competenza della sezione staccata di Livorno, nel senso di estenderla alla cognizione degli appelli avverso le decisioni

delle commissioni tributarie provinciali di Grosseto, Pisa e Lucca o Massa Carrara in considerazione delle difficoltà e del disagio sopportati per raggiungere Firenze dai contribuenti e loro difensori, dai rappresentanti degli Uffici finanziari interessati, nonché dai componenti della commissione tributaria regionale residenti in dette città. In proposito, il presidente della commissione regionale della Toscana, che già aveva segnalato tale riforma, sottolinea che trattasi di un intervento sollecitato da tutti gli interessati e che risponde a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. D'altra parte, si evidenzia che lo stesso Ministero, con l'attuazione del D.Lgs. 30.7.1999, n. 300 istitutivo dell'Agenzia del Demanio, ha attribuito alla filiale di Livorno della Agenzia la competenza territoriale anche per le Province di Pisa, Grosseto e Massa Carrara.

4. Le Commissioni tributarie: a) le strutture personali

4.1. L'assunzione delle funzioni da parte dei giudici nominati a seguito dell'espletamento dei concorsi, di cui si è detto, l'impegno del Consiglio ad assicurare un rapido espletamento del concorso bandito nella G.U. del 3.9.2002, garantiranno a ciascuna commissione tributaria, in ragione dei flussi delle pendenze e delle sopravvenienze un numero di componenti complessivamente adeguato all'espletamento della funzione giudiziaria.

La valutazione di ulteriori specifiche necessità, anche in considerazione del flusso delle nuove competenze che si registrerà alla fine del corrente anno, potrà essere risolta con un nuovo bando di concorso, anche se la politica del personale fin qui seguita può essere modificata solo a fronte di un rilevante aumento del numero dei procedimenti sopravenuti, allo stato non preventivabile.

La segnalata necessità di valutare i flussi di lavoro per almeno due anni prima di procedere all'eventuale modifica del numero delle

sezioni e conseguentemente dell'organico delle commissioni, induce a privilegiare, allo stato, il "congelamento" di alcune sezioni nelle c commissioni con un numero di sezioni non giustificato dai flussi ed il ricorso all'applicazione per far fronte ad esigenze eccezionali e momentanee.

4.2. La situazione del personale degli Uffici di segreteria delle commissioni è rappresentata dall'allegata tabella che evidenzia l'organico previsto per ciascuna commissione dal D.M. 21.12.2001, pubblicato nella G.U. n. 91 del 18.4.2002, ed il personale effettivamente presente.

Con la nuova tabella organica, sebbene siano state corrette alcune situazioni, si deve rilevare che permane una complessiva scopertura dei posti pari a 138 unità, che è aggravata dalle eccedenze di personale che si registrano presso alcune commissioni.

L'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie può essere efficiente solo se è supportata da funzionali uffici di segreteria in grado di consentire l'immediata registrazione dei ricorsi, la celebrazione di un numero di udienze e la trattazione di un numero di procedimenti adeguato al carico di lavoro della commissione, l'immediata pubblicizzazione delle decisioni, nonché la tempestività delle comunicazioni.

Un'attenta verifica dell'attuale ripartizione dell'organico previsto dovrebbe tener conto non solo dei carichi di lavoro della commissione, ma anche del numero degli appartenenti alle diverse aree (C, B, A), in modo da assicurare il corretto espletamento di tutte le incombenze dell'ufficio.

In gran parte delle citate assemblee dei presidenti di sezione, ancorché si evidenzino i problemi sopra indicati e si segnalino, a volte, la presenza di posizioni di disimpegno e, a volte, inidonee capacità professionali – spesso dovute al fenomeno, già segnalato con

le precedenti relazioni, di trasferimenti da altri Uffici dell'Amministrazione finanziaria -, si sottolinea, come, del resto, in tutte le relazioni, che la disponibilità e la professionalità di larghi settori del personale ha consentito non solo di poter svolgere la segnalata attività giurisdizionale, ma anche di sopperire in alcune commissioni, alle carenze di personale.

Tutte le relazioni ribadiscono – come già segnalato con le precedenti relazioni e come richiesto dalle stesse organizzazioni sindacali, nonché nei periodici appuntamenti congressuali e nei convegni di studio del "Coordinamento nazionale del personale delle commissioni tributarie" – la necessità, da un lato, di corsi di formazione riservati al personale degli uffici di segreteria delle commissioni in ragione della peculiarità dei compiti e dall'altro, di un ruolo unico, in modo da non disperdere specifiche professionalità acquisite.

In diverse relazioni, poi, si richiama il problema che in qualche commissione ha comportato anche la necessità di un intervento del Direttore dell'Ufficio Amministrazione Risorse del Dipartimento delle Politiche Fiscali e del Consiglio, di una disciplina del rapporto tra presidente della commissione e direttore dell'ufficio di segreteria, non disciplinato dalla legge, ancorché sia specificamente attribuita al presidente della commissione la vigilanza sull'andamento dei servizi di segreteria. Si tratta di una questione già segnalata con le precedenti relazioni ed il ritardo verificatosi nell'adozione di un protocollo di intesa, com'è avvenuto nella giurisdizione ordinaria, è anche conseguenza delle modifiche intervenute nel Ministero negli ultimi anni, con la necessità di riprendere il discorso con nuovi interlocutori, nonché di concezioni organizzative basate sui modelli della pubblica amministrazione e che non tengono conto della specificità del ruolo degli uffici di segreteria.

Si deve, certamente, alle doti personali dei presidenti delle commissioni e dei direttori delle segreterie, anche di buon senso e di capacità di instaurare positivi rapporti personali, se un'apparente diarchia non ha ingenerato condizioni di mancanza di coesione e armonia, che potrebbero anche comportare la paralisi di una commissione.

5. Le Commissioni tributarie : b) le strutture materiali.

5.1. Se occorre dare atto che molti dei problemi relativi alle sedi delle commissioni, segnalati con le precedenti relazioni – in ordine ai quali vi è stata una copiosa corrispondenza tra presidenti delle commissioni, Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – sono stati risolti o si avviano a soluzione (commissioni tributarie di Roma, sezioni staccate, in particolare Foggia e Salerno; commissione tributaria provinciale di Caserta; commissioni tributarie regionali di Bari, Firenze e Palermo), altri permangono (ad esempio commissioni tributarie provinciali di Siena, Nuoro, Potenza, Trapani), altri anche gravi sono sopravvenuti, a seguito di sfratto per finita locazione (ad esempio la commissione tributaria regionale della Lombardia).

5.2. Gli interventi disposti dal Dipartimento delle Politiche Fiscali per il potenziamento e, in molti casi, per la sostituzione delle apparecchiature informatiche in dotazione alle commissioni ha fatto registrare un complessivo miglioramento, con poche eccezioni.

Piuttosto, in moltissime relazioni sono segnalati inconvenienti del sistema informatico, già indicati nelle precedenti relazioni, che attengono alle modalità di registrazione dei ricorsi, in particolare si segnalano ritardi nella registrazione che non consentono di disporre,

sempre, di un aggiornato quadro della situazione e carenze nell'indicazione delle parti del processo e si richiede che la procedura sia predisposta in modo da consentire anche la verifica della tempestività dei depositi delle sentenze, come, d'altronde, era già stata attivata.

5.3. Se alcune commissioni lamentano una dotazione insufficiente di altre apparecchiature di supporto (ad esempio di fotoriproduzione), altre ribadiscono l'inidoneità degli arredi, sottolineando che anche l'acquisizione di elementari strutture materiali è stata impossibile o difficoltosa per la carenza di fondi per l'anno 2001 – anche a seguito dei noti pignoramenti che hanno impedito il tempestivo e regolare accreditamento di somme per spese di ufficio – e per l'indisponibilità delle ditte fornitrici a consegnare ulteriori beni in pendenza di situazioni debitorie non ancora sanate.

5.4. Molte relazioni sottolineano, come negli anni precedenti, la mancanza di una Biblioteca e sollecitano, quantomeno, la disponibilità delle riviste giuridiche e di qualcuna delle banche dati (Giuffrè, Sole 24 Ore, Zanichelli, De Agostini, Italedi).

5.5. Il problema delle strutture materiali necessarie per un corretto funzionamento della giurisdizione tributaria potrà essere risolto in due/tre anni solo se sarà elevato lo stanziamento dei fondi destinati alla giustizia tributaria. Si tratta della richiesta, già avanzata con la precedente relazione, di aumentare lo stanziamento di 60/65 milioni di euro, somma che può essere ritenuta compatibile anche con le attuali difficoltà dell'economia, dal momento che serve ad assicurare il corretto espletamento di una delle funzioni che caratterizzano lo stato di diritto e soddisfa l'interesse dello Stato ad una rapida soluzione del contenzioso tributario.

6. L'Ufficio del Massimario e l'istituzione dell'Ufficio Studi del Consiglio di Presidenza.

6.1. Come si è riferito con le precedenti relazioni, presso le commissioni regionali risulta costituito l'Ufficio del massimario previsto dall'art. 40 D.Lgs. 545/92, il cui funzionamento è dovuto solo al volontario impegno dei giudici e del personale. In diverse commissioni (ad esempio Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia), vengono curate anche periodiche pubblicazioni delle sentenze massimate o comunque di segnalazione di sentenze ritenute particolarmente interessanti. Anzi, presso la commissione tributaria regionale della Lombardia i componenti della commissione possono collegarsi con il massimario della commissione mediante l'accesso ad Internet e possono duplicare il dischetto contenente le massime del 2001.

Nonostante il pregevole lavoro svolto dagli uffici del massimario permangono i problemi indicati con le precedenti relazioni: la non coerenza con il principio di terzietà del giudice, della previsione dell'utilizzazione delle massime per l'alimentazione della banca dati del servizio di documentazione tributaria; la mancata previsione di un compenso per tale attività che, come si diceva è rimessa al "volontariato" dei componenti delle commissioni tributarie, non essendo previsto nemmeno un rimborso delle spese di viaggio; la mancata conoscenza da parte dei componenti delle commissioni di una regione, della giurisprudenza e delle interpretazioni seguite da commissioni di altra regione, ad eccezione delle decisioni inserite nella citata banca dati e della conoscenza, nonché della disponibilità delle indicate pubblicazioni. Infatti, alcune delle pubblicazioni sono a tiratura limitata e non sempre risultano distribuite anche ai componenti delle commissioni tributarie provinciali della stessa regione.

Il Consiglio – che aveva indicato, come riferito con le precedenti relazioni, la necessità di un ufficio del massimario organizzato a livello regionale con un numero di componenti differenziato per ciascuna regione in base all'organico complessivo delle commissioni della regione, con la previsione dell'esonero dalle funzioni dei componenti addetti e della corresponsione del compenso variabile in ragione di una numero di massime parificato all'attività giurisdizionale – ha verificato la possibilità di attuazione della proposta con provvedimenti amministrativi, trovando il pieno accordo del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Direttore dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo Finanze dello stesso Ministero, ma problemi sollevati dalla Ragioneria Generale dello Stato ne hanno impedito la realizzazione.

6.2. Non resta, quindi, che sollecitare una modifica legislativa per un corretto funzionamento dell'ufficio.

E' appena il caso di sottolineare l'utilità di una generale e circolare conoscenza delle massime da parte di tutti i giudici tributari, che può essere garantita da una pubblicazione periodica, comprensiva delle massime delle sentenze della Corte di Cassazione, curata da un ufficio centrale da istituire presso il Consiglio di Presidenza. Peraltro, per assicurare un'immediata conoscenza di novità giurisprudenziali, comunque, anche in sostituzione della pubblicazione periodica può essere utilizzato un settore del sito Internet del Consiglio di Presidenza.

A tale ufficio cui dovrebbero essere addetti componenti delle commissioni tributarie designati, in ragione di loro specifiche attitudini, dal Consiglio di Presidenza nel numero previsto dalla legge, dovrebbe essere anche assegnata la funzione di Ufficio Studi del Consiglio di Presidenza, essendosi registrata, per la sempre maggiore

complessità dell'attività del Consiglio e per la gestione dei Corsi di formazione, la necessità di tale supporto.

PARTE TERZA

Le riforme

1. Sono state già richiamate le modifiche legislative apportate ai D.Lgs. 545/92 e 546/92 e sono state indicate alcune riforme che ancora necessitano per un corretto funzionamento della giustizia tributaria (tra l'altro, la previsione di concorsi "interni" dei componenti delle commissioni tributarie per trasferimento e per conferimento di diverso incarico; la modifica dell'ufficio del massimario; l'istituzione dell'ufficio studi del Consiglio), per cui, in questa sede, vengono segnalate, tra quelle segnalate dalle assemblee dei presidenti di sezione, solo le più urgenti alla luce della peculiaria esperienza del Consiglio nello svolgimento delle funzioni istituzionali di governo della magistratura tributaria.

2. Per quanto concerne il D. Lgs. 546/92, si suggerisce, in diverse relazioni, la modifica dell'art. 22, I comma, nel senso di consentire la costituzione del ricorrente anche a mezzo del servizio postale. Si tratta di una modifica già condivisa dal Consiglio in occasione del parere espresso sulla bozza del disegno di legge del Ministro dell'Economia e delle Finanze, poi presentato al Senato della Repubblica il 7 ottobre 1999 e non esaminato prima della fine della legislatura.

La modifica è, poi, giustificata anche da contrastanti interpretazioni giurisdizionali, avendo, alcune commissioni, ritenuto ammissibile tale modalità della costituzione.

3. Così, viene segnalata la necessità di una modifica legislativa che consenta di agevolare il rilascio di copia della sentenza con la formula esecutiva. Avviene, infatti, che le segreterie delle commissioni tributarie provinciali, scaduti i termini per l'impugnazione

della sentenza, non sono in grado di conoscere se l'appello è stato proposto, in quanto, per le notifiche dell'atto di impugnazione non effettuate a mezzo dell'ufficiale giudiziario, non sussiste per l'appellante l'obbligo previsto per l'ufficiale giudiziario dall'art. 123 delle norme di attuazione del codice di procedura civile di darne immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Si prospetta, quindi, un urgente intervento legislativo che preveda l'obbligo per l'appellante di inviare, anche a mezzo posta, copia dell'appello proposto alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza.

4. Per quanto concerne il D. Lgs. 545/92, il Consiglio, tenendo conto anche delle indicazioni emerse in occasione di congressi e di convegni celebrati a partire dal 1996 - ma anche per la funzionalità del Consiglio e delle commissioni – ritiene prioritaria la riforma dell'art. 11 nella parte in cui prevede che "i componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni".

La norma, da un lato, mira a ribadire l'onorarietà dell'incarico e, dall'altro, tende ad evitare la immedesimazione della funzione giudiziaria tributaria nelle stesse persone per un lungo periodo di tempo.

Per quanto concerne la prima ratio, non vi è dubbio che è più che sufficiente la previsione del IV comma dello stesso art. 11, secondo cui "la nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego".

D'altra parte, la previsione che, alla scadenza del novennio, i componenti "sono nominati, con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altra commissione", rende certa, per quanto si è detto a proposito dei concorsi, la nomina in altre